



TRIBUNALE di TERMINI IMERESE

Il Presidente

Visto il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1;
visto il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139;
visto il provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica in data 10 gennaio 2022 n. 196/2022U;

confermate e richiamate le precedenti disposizioni impartite, in particolare, con i provvedimenti in data 11 ottobre 2021 e 4 gennaio 2022;

sentiti il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione penale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

sentito il dirigente amministrativo;

considerato che l'art. 1 del D.L. 1/2022 cit. ha modificato il D.L. 44/2021, introducendo gli artt. 4-quater e 4 quinquies a mente dei quali:

- è stato esteso l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni;
- è stato previsto che a decorrere dal 15 febbraio 2022 il personale ultra cinquantenne, per l'accesso ai luoghi di lavoro, è tenuto a possedere e deve esibire *“una delle certificazioni verdi COVID19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto legge n. 52 del 2021”*;

considerato che l'art. 3 del D.L. 1/2022 ha altresì modificato gli artt. 9 bis e 9 sexies del D.L. 52/2021 nel senso che:

- dall'1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso a tutti i pubblici uffici potrà essere *consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19 di cui all'art. 9, comma 2*;
- anche i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia non possono accedere agli uffici giudiziari *“se non possiedono e su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2”* (del D.L. 52/2021);

ritenuta quindi l'abrogazione del comma 8 dell'art. 2 del D.L. 127/2021, secondo il quale non era richiesto il possesso della certificazione verde per *“gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”*;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 52/2021 cit. sono state già definite (con il decreto dell'11 ottobre 2021) le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dello stesso articolo e sono stati individuati i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

ritenuto, di conseguenza, che i controlli delle certificazioni verdi Covid-19, già disposti con il decreto dell'11 ottobre 2021 e che qui devono intendersi confermati e richiamati dovranno proseguire, con modalità tecniche ed operative aggiornate alle nuove esigenze, alla luce delle nuove disposizioni di legge di cui sopra delle quali, si sottolinea, è di immediata applicazione soltanto quella riguardante i *difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della*

giustizia mentre le altre decorrenze dall'1 e dal 15 febbraio 2022 riguardano, rispettivamente, l'accesso di ogni soggetto e dei soggetti ultracinquantenni sui luoghi di lavoro;

DISPONE

I controlli già disposti con il provvedimento dell'11 ottobre 2021 sono estesi:

- dall'1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 o fino all'ulteriore data indicata da nuove disposizioni di legge a tutti coloro che accedono agli edifici del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace e dell'Unep (possessione del green pass *semplice*).

Si precisa che dal 15 febbraio 2022 i magistrati e il personale amministrativo ultra cinquantenni dovranno essere in possesso di green pass da vaccinazione o da intervenuta guarigione (cd. rafforzato).

Si precisa che è vigente, fino alla scadenza di legge, per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia che accedono agli uffici di cui sopra l'obbligo di possedere ed esibire, quando richiesti, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 D.L. 52/2021.

Si conferma la delega già conferita:

- al dott. Santo Ippolito, per gli uffici del Tribunale;
- al dott. Pietro Rizzo per l'Ufficio Unep;
- alla dott.ssa Antonina Corso per l'Ufficio del Giudice di Pace.

I predetti cureranno l'attuazione pratica delle superiori direttive, anche individuando i soggetti che, nei singoli settori, effettueranno i controlli; procederanno inoltre alla contestazione delle eventuali violazioni delle disposizioni di legge sopra citate, curando i consequenziali adempimenti informativi relativamente alla retribuzione e alla irrogazione delle sanzioni;

ogni eventuale violazione accertata dovrà essere comunicata anche alla Presidenza del Tribunale;

gli addetti al controllo, esaurite le relative operazioni, attesteranno le operazioni compiute con le modalità già previste e in atto.

Si dia urgente comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte di Appello, al Presidente della Sezione penale, al Procuratore della Repubblica, ai giudici ordinari e onorari in sede, al Dirigente Amministrativo, al Dirigente dell'Unep, al funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese dott.ssa Antonina Corso, ai direttori e al personale delle cancellerie, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale.

Termini Imerese, 12 gennaio 2022

Il Presidente
dott. Raimondo Loforti

